

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5738 del 11/12/2019
Oggetto	Regolamento Regionale n. 3/2017 - Soc. Agr. Zoofarm S.r.l. - Comunicazione per utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 25686 mod 3 - DINIEGO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5947 del 11/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno undici DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 3/2017 - Soc. Agr. Zoofarm S.r.l. - Comunicazione per utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 25686 mod 3 - DINIEGO.

LA DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in campo ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n.4 del 06.03.2007 recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali” che attribuisce alle Province le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, con la quale, dal 01/01/2016, sono state trasferite ad Arpae le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Visto il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017 recante “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Dato atto che con nota protocollo PG/2019/188520 del 09/12/2019 la ditta Soc. Agr. Zoofarm S.r.l. ha trasmesso la Comunicazione per utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 25686 di mod 3 per l'aggiornamento del QUADRO 13 (dati specifici per detentori) mediante l'inserimento di 6.000 mc di liquame suinicoli provenienti dalla ditta Soc. Agr. Gualdo S.r.l. ed allegando il relativo contratto fra produttore e detentore;

Dato atto che il Reg. Reg. n. 3/2017 prevede all'articolo 5 prevede che le modifiche hanno effetto immediato dalla data di presentazione

Vista la relazione del PTR-Agrozootecnia del 11/12/2019 protocollo PG/2019/189806 che specifica che la ditta Zoofarm S.r.l. ha ritirato dei liquami provenienti dalla ditta Soc. Agr. Gualdo S.r.l.;

Precisato che nella relazione di cui sopra si dà atto che la Società Agricola Zoofarm srl non risulta, allo stato attuale, autorizzata, in quanto l'AIA D.G.P n 162/2014 non prevede né allo stoccaggio come detentore né il trattamento nell'impianto di depurazione di reflui zootecnici provenienti da altre installazioni;

Dato atto che, come specificato nella nota di questa SAC di Arpae del 03/12/2019 protocollo PG/2019/186009, la ditta Soc. Agr. Zoofarm S.r.l. è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 162 del 29/04/2014 e che la stessa prevede che:

- 1.1. il lagone 1 sia destinato alla raccolta dei reflui zootecnici tal quali e dei reflui derivanti dalla flottazione del liquame per il successivo utilizzo agronomico ai sensi del Reg. Reg. n. 3/2017;
- 1.2. il lagone n. 2 è in stato di dismissione a seguito di specifica ordinanza comunale e non ne è autorizzato alcun utilizzo;
- 1.3. i lagoni n. 3 e 4 sono parte integrante del sistema di depurazione a monte dello scarico in fognatura, adibiti alla raccolta dei soli reflui zootecnici depurati, destinati alternativamente all'utilizzazione agronomica ai sensi del Reg. Reg. n. 3/2017 o classificati come acque reflue industriali per l'invio in fognatura per una quantità pari a 35.000 mc/anno;

2. Pertanto da quanto esposto al punto 1. ne consegue che solo il lagone n. 1 potrebbe essere destinato allo stoccaggio dei reflui zootecnici, anche come detentore, ai sensi del Reg. Reg. n. 3/2017, previa comunicazione di modifica non sostanziale di AIA e aggiornamento della comunicazione di spandimento;

Dato atto che la ditta Soc. Agr. Zoofarm S.r.l. **non** ha presentato nessuna comunicazione di modifica di AIA;

Ribadito pertanto che la ditta Zoofarm srl non può ritirare liquame dalla ditta Gualdo S.r.l.;

Ritenuto pertanto necessario per le motivazioni sopra esposte, diniegare l'accoglimento della richiesta di modifica della comunicazione di spandimento presentata dalla Soc. Agr. Zoofarm S.r.l. in data 09/12/2019 (PG/2019/188520) e conseguentemente vietare il trasferimento di liquame dalla ditta Gualdo alla ditta Zoofarm;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di diniego di che trattasi nei confronti della Soc. Agr. Zoofarm S.r.l.;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di diniegare l'accoglimento della richiesta di modifica della comunicazione di spandimento n. 25686 di modifica 3 presentata dalla Società Agricola Zoofarm S.r.l. in data 09/12/2019 acquisita al protocollo di Arpae con PG/2019/188520;
2. di vietare alla Società Agricola Zoofarm S.r.l. di ricevere liquame da qualsiasi produttore di liquami;
3. di disporre che la Società Agricola Zoofarm S.r.l. provveda ad aggiornare la Comunicazione agronomica come previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017 escludendo il ritiro da altri detentori;
4. di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al presente atto;

Precisa altresì che:

5. sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;
6. che avverso al presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

**La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est**
(Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra)
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.